

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II<sup>a</sup> SEZIONE L.I.C.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 138/CGF (2008/2009)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 69/CGF – RIUNIONE DEL 21 NOVEMBRE 2008

##### Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli - Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Prof. Emanuele Conte – Componenti;  
Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1) **RICORSO DEL PAGANESE CALCIO 1926 SRL AVVERSO LE SANZIONI :**
- **OBBLIGO DI DISPUTARE 4 GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE DEL CAMPIONATO D. BERRETTI E AMMENDA DI €10.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
  - **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. BEVILACQUA GIUSEPPE ALLA RECLAMANTE;**
  - **SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SILVESTRO TOMMASO,**
- INFLITTE SEGUITO GARA PAGANESE/VIGOR LAMEZIA DEL 18.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 16/TB del 22.10.2008)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 16/TB del 22.10.2008 ha inflitto, all’esito della gara di cui in epigrafe, le sanzioni:

- obbligo di disputare 4 gare effettive a porte chiuse del Campionato D. Berretti e ammenda di € 10.000,00 alla reclamante;
- squalifica per 3 gare effettive al signor Bevilacqua Giuseppe;
- squalifica per 5 gare effettive al calciatore Silvestro Tommaso.

Tale decisione veniva assunta per gli episodi verificatisi al termine della gara Paganese/Vigor Lamezia del 18.10.2008; due persone non identificate, introducendosi nel corridoio antistante gli spogliatoi, colpivano con calci uno degli assistenti arbitrali e rivolgevano frasi minacciose al direttore di gara.

Avverso tale provvedimento la società Paganese Calcio 1926 S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 22.10.2008, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 18.11.2008, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione.

La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Paganese Calcio 1926 S.r.l. di Pagani (Salerno), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

**2) RICORSO DELL’A.C. REGGIANA 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. MONTANARI MARCELLO SEGUITO GARA LECCO/REGGIANA DEL 9.11.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 51/DIV dell’11.11.2008)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 51/DIV dell’11.11.2008 ha inflitto al signor Montanari Marcello, tesserato in favore della società A.C. Reggiana 1919 S.p.A., la sanzione della squalifica per 2 gare effettive per aver, alla fine del 1° tempo della gara Lecco/Reggiana del 9.11.2008, tentato di colpire un tesserato della squadra avversaria.

Avverso tale provvedimento la società A.C. Reggiana 1919 S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 12.11.2008, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 18.11.2008, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione.

La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.C. Reggiana 1919 S.p.A. di Reggio Emilia, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

**3) RICORSO DEL SORRENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DE MARTIS MASSIMO SEGUITO GARA SORRENTO/JUVE STABIA DEL 9.11.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 51/DIV dell’11.11.2008)

La società Sorrento Calcio ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato nel Com. Uff. n. 51 dell’11.11.2008, con il quale si squalifica per 2 giornate il calciatore Massimo Demartis "per aver volontariamente colpito un avversario con un calcio all'altezza del ginocchio con il pallone non a distanza di gioco".

Nel proprio ricorso, la società Sorrento Calcio ricostruisce l'episodio sanzionato in modo difforme da quanto risulta dal referto arbitrale, negando che il pallone non si trovasse a distanza di gioco e sostenendo la non volontarietà dell'intervento del calciatore; sottolinea inoltre l'accettazione immediata del provvedimento di espulsione da parte del Demartis.

Chiede la riduzione della squalifica.

La Corte rileva che il provvedimento impugnato deriva limpidamente dal referto arbitrale, ne riferisce esattamente il tenore e ne trae le conseguenze disciplinari previste. Osserva che nel giudizio sportivo non sono ammesse ricostruzioni dei fatti diverse da quelle riportate negli atti di gara, sicché le osservazioni della ricorrente non hanno alcuna rilevanza di fronte al referto arbitrale.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal Sorrento Calcio S.r.l. di Sorrento (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa non versata.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

-----

**Publicato in Roma il 2 marzo 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete